

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

(legge regionale n. 32/2008)

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 30/07/2009  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale N. 72 del 18/12/2015*

## **Art. 1 Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo con competenze tecnico scientifiche incaricato di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e il parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56.
2. La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da due componenti fino a un massimo di quattro componenti, prevedendo obbligatori esperti architettonici, idrogeologici e agroforestali, eletti dal Consiglio Comunale.
3. La Commissione elegge il Presidente e il Vicepresidente nella prima seduta, con votazione a maggioranza.
4. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i professionisti in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 32/08 e s.m.i., e alla D.G.R. del 01/12/2008 n. 34-10229 e s.m.i.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta, pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
7. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
9. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. I componenti che sostituiscono quelli decaduti o dimissionari, rimangono in carica analogamente agli altri componenti, fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

## **Art. 2 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i Tecnici Comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del Titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o l'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
12. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.